Accordo tra le parti Bando "Inquilini Morosi Incolpevoli" **All. B**

Bando comunale per l'assegnazione di contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli di al DL n. 102/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 124/2013.

Accordo tra le parti di cui al punto 6) dell'Art. 4 – Requisiti di ammissibilità.

L'anno _____ del mese di _____ giorno _____ con il presente accordo il Sig. _____ nato a _____ il _____ residente in _____via _____ n. _____ C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ da ora in avanti LOCATORE,

e

il Sig. _____ nato a _____ il _____ residente in _____via _____ n. _____ C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ da ora in avanti LOCATARIO, di comune volontà convengono quanto segue:

Art. 1 - Il locatario è consapevole che il contributo sarà corrisposto dal Comune direttamente al locatore, per tutte le fattispecie previste dall'art. 5 del Bando comunale per l'assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli di cui al DL 102/2013, convertito con modificazioni nella L. 124/2013 –

Art. 2 - Obblighi del locatore. Il locatore si impegna:
- a rinunciare all'esecuzione del provvedimento del rilascio dell'immobile, nel caso della fattispecie della lett. a) dell'art. 5 di cui ai Bando: "…fino a un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile da parte del proprietario";
- a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole, nel caso della fattispecie della lett. b) dell'art. 5 di cui al Bando: "…fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristoro del canone corrispondente alle mensilità di differimento (qualora ricorra tale fattispecie e quindi si realizzi il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio);

Art. 3 - Stipulazione nuovo contratto.
Ove si rendesse necessario stipulare un nuovo contratto (che non può essere sottoscritto con il vecchio locatore), il contributo concedibile andrà ad assicurare il versamento al nuovo locatore di un deposito cauzionale come previsto all'art. 5 lett. C) del bando;….ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00 art. 5 - lett d) "…".

E' ulteriormente ribadito che il nuovo contratto non può essere sottoscritto con il vecchio locatore. Il locatore è tenuto a restituire al Comune le somme ricevute a titolo di anticipazione, qualora vengano meno le finalità per le quali è stato riconosciuto il contributo (Esempio: se il locatore ha ricevuto, per le finalità di cui all'art. d), il canone relativo a 12 mensilità ed il locatario abbandona l'alloggio dopo solo quattro mesi, il locatore dovrà restituire al Comune la somma relativa ai canoni delle restanti otto mensilità).

Art. 4 – Ammontare morosità
L'ammontare complessivo della morosità assomma a complessivi € _____di cui € _____per canoni non pagati ed €_____per eventuali spese condominiali non versate.

Luogo e data _____, li _____

Firma del Locatore

_____
(Firma leggibile e per esteso)

Firma del Locatario

_____ _____
(Firma leggibile e per esteso)